

GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO NEL NETWORK R.I. 28/9/2016 PER VERIFICA E CONDIVISIONE PROCEDURE DI GESTIONE DELL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE

PROCEDURE DI CONTROLLO

A) ISCRIZIONI

Modulo "AA" (C18) di autocertificazione requisiti artigiani: fare attenzione che in caso di compilazione della pratica da parte dell'intermediario sia scelta l'opzione corretta. Nel caso di titolare privo di firma digitale si accetta la scansione del modulo "AA" con firma autografa del titolare con documento identità. Nel caso in cui sia il titolare a firmare digitalmente la pratica non si ritiene necessario il modulo di autocertificazione, quindi se manca non si sospende la pratica. In caso di pratica presentata dall'intermediario priva del modulo di autocertificazione "AA" richiederlo e sospendere la pratica per 10 giorni per l'integrazione; se l'intermediario non provvede entro il termine concesso si evada l'istanza (indicando nelle note della ricevuta che si procede pur in mancanza del modulo) sia perché l'applicativo Starweb per l'invio della pratica richiede necessariamente la compilazione del " riquadro AA" - contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti "artigiani" - sia perché ciò è in linea con precedente valutazione del Servizio Regionale (si veda determina Regionale n. 2131/2013) che ha considerato la mancata allegazione del modulo "AA" (C18) all'istanza come non ostativa all'iscrizione all'AiA. A tale riguardo, poiché l'obbligatorietà di compilazione del riquadro "AA" è certo solo con l'applicativo Starweb, occorre prestare attenzione nel caso in cui siano le pratiche siano realizzate con applicativi quali "Fedra" o simil-Starweb ed in tal caso chiedere l'allegazione del modulo "AA" (C18).

B) MODIFICHE

B.1) In caso di modifiche che si ritiene comportino la perdita dei requisiti artigiani viene avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio con le modalità dell'art. 3 bis della LR 1/2010. In mancanza dell'adempimento da parte dell'impresa il Dirigente adotta il provvedimento di cancellazione d'ufficio dall'Albo artigiani e IVS. Nel caso in cui la denuncia di fatti modificativi sia presentata solo al RI attendere 30 gg. per accertare l'omissione della denuncia all'AiA prima di attivare il procedimento.

C) CANCELLAZIONI

C.1) Richieste di cancellazione retroattiva di oltre un anno. Si conferma la procedura seguita in base alle indicazioni della Regione, valutando che la cessazione della partita IVA effettuata "ora per allora" non sia di per sé un elemento probante in via esaustiva ai fini della cancellazione retroattiva di oltre un anno. Tale elemento viene considerato utile

ma non esaustivo, pertanto deve essere associato ad altra documentazione comprovante la cessazione dell'attività dalla data dichiarata. Non essendo obbligatoria la chiusura della partita IVA sarà da valutare caso per caso se, per accettare la cancellazione retroattiva senza chiusura IVA, sia utile/sufficiente verificare in Punto Fisco che non risultino dichiarazioni fiscali. In mancanza di chiusura della partita IVA sarà possibile accettare, in alternativa, documentazione riportante elementi oggettivi (ad esempio cancellazione dall'INAIL - - o stato di reclusione) a supporto della richiesta di cancellazione retroattiva. Tenere presente che l'INPS comunque abbuona i contributi artigiani solo per gli ultimi tre anni (fatta salva la prescrizione quinquennale).

Casi particolari di cancellazioni retroattive:

C.1.1) impresa RI e AiA con inizio attività coincidente dall'origine: in caso di cancellazione retroattiva ab origine deve essere prodotta documentazione comprovante il mancato esercizio dell'attività dalla data indicata. In mancanza di documentazione a riprova, si sospenderà la pratica e – trascorso inutilmente il termine concesso si procederà al rifiuto dell'istanza.

C.1.2) cancellazione retroattiva solo AiA di impresa già precedentemente iscritta al RI. Per la cancellazione retroattiva della sola posizione AiA deve presentare documentazione idonea (in relazione al motivo della cancellazione) che comprovi la mancanza dei requisiti artigiani. In mancanza si adotta il provvedimento di rifiuto della cancellazione AiA.

C.1.3) cancellazione retroattiva entro l'anno: non si chiede nessuna documentazione fatto salvo che la fattispecie non rientri nel caso di cui al punto C.1.1

C.1.4).cancellazioni “di annullamento” di posizione artigiana (IVS): possono essere accettate richiamando, per quanto riguarda l'istruttoria, a quanto indicato nel punto C.1.1) delle cancellazioni retroattive.

C.2) Società in scioglimento con liquidazione: nel caso non sia presentato il modello “S5” di cessazione attività e/o cancellazione dall'AiA non si procede automaticamente alla cancellazione sul presupposto che la messa in scioglimento/liquidazione non comporta necessariamente la cessazione dell'attività. In tale evenienza occorre verificare se a seguito della nomina liquidatore/i o variazione dell'organo amministrativo (in SRL), permangono i requisiti della maggioranze dei soci operanti o dei soci amministratori ed in tal caso non si attiva il procedimento di cancellazione d'ufficio. Se invece a seguito della liquidazione vengono a mancare i requisiti delle maggioranze richieste dei soci operanti e amministratori si avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio (si veda la decisione assunta nel verbale del Network RI del 30/06/2011).

C.3) cancellazione d'ufficio dall'AiA dell'impresa che denunci solo al RI la cessazione di parte delle attività restando iscritta al RI con attività "non artigiana". In base ad indicazioni della Regione (Direttiva regionale prot. 176830 del 20/07/2011 e Direttiva del 12/03/2013) se non viene presentata istanza di cancellazione dall'AiA per perdita dei requisiti, si procede d'ufficio sospendendo l'istruttoria della pratica e chiedendo, con l'applicativo "Scriba", di integrarla con la richiesta di cancellazione dall'AiA. Trascorso il termine concesso, in mancanza di quanto richiesto, si evade comunque la pratica e si procede ad avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio dall'AiA. Se l'impresa provvede successivamente a presentare la richiesta di cancellazione, da verificare se rimane nei 30 giorni dalla data di cessazione precedentemente denunciata (se va oltre da sanzionare per ritardo). Se l'impresa non provvede, si adotta il provvedimento d'ufficio di cancellazione dall'Albo, comminando la sanzione per omessa denuncia.

C.4) modifica dei patti sociali di società artigiana con l'uscita di uno o più soci partecipanti che non comporti di per sé la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'AiA della società. Caso nel quale nella pratica RI di variazione si omette la cancellazione dalla previdenza artigiana della persona o delle persone interessate. Si ritiene di confermare la prassi seguita - corrispondentemente a quanto indicato dalla Direttiva regionale prot. 294369 del 26/11/2013 – provvedendo d'ufficio alla cancellazione del singolo socio dall'IVS in quanto evidente che la perdita della qualità di socio rende incompatibile il mantenimento dell'iscrizione previdenziale. Tale procedura si applica anche nel caso analogo di uscita di soci operanti di SRL.

C.5) iscrizione al RI dell'apertura del fallimento: cancellare d'ufficio dall'AiA procedendo secondo quanto indicato con la Direttiva CRA del 20 luglio 2011 (a meno che non vi sia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio).

C.6) cancellazioni d'ufficio ex DPR 247/2004: imprese iscritte all'AiA si cancellano con il decreto del Giudice del Registro, senza alcuna comunicazione al Servizio regionale.

C.7) cancellazione di impresa di autotrasporto cancellata dall'Albo autotrasportatori - cancellazione del GDR determina anche la cancellazione automatica dall'AiA.

In via generale qualunque provvedimento di cancellazione dell'impresa dal RI o di cancellazione di tutte le attività determina anche l'automatica cancellazione dall'AiA.

D) PROCEDURE DI ADOZIONE PROVVEDIMENTI A SEGUITO SEGNALAZIONE DI ENTI (INPS, INAIL, DTL, ecc.)

D.1) Segnalazione di impresa (tipicamente individuale), non iscritta neppure al RI che presumibilmente ha le caratteristiche per l'iscrizione all'AiA. Problema più generale che riguarda la possibilità d'iscrizione d'ufficio al RI di impresa individuale in assenza della "Comunicazione Unica". Poichè in primo luogo non si ritiene iscrivibile al RI in mancanza di "Comunica" e dell'indirizzo PEC, in caso di segnalazione si procederà ad invitare il soggetto a presentare domanda d'iscrizione al RI ed all'AiA; se non provvede, fatta salva la facoltà del singolo Ufficio del Registro imprese di raccordarsi con il Giudice del Registro per attivare l'iscrizione d'ufficio, non si procede oltre ai fini dell'iscrizione rispondendo in tal senso all'Ente segnalante. Si precisa che non sono iscrivibili soggetti che esercitano abusivamente attività regolamentate.

D.2) Segnalazioni di sovrapposizioni contributive per periodi di poche settimane o pochi mesi (2- 3 mesi) inframmezzati nel corso dell'anno solare ed eventualmente ripetute per più anni. Ciò comporterebbe la perdita e riacquisto della qualifica AiA nel corso di uno più anni con la necessità di più iscrizioni e cancellazioni all'AiA. In tali casi si ritiene opportuno confermare l'iscrizione dell'impresa all'AiA mantenendo così il medesimo "numero" Albo, riportando nel campo delle informazioni supplementari artigiane (che risultano anche nel certificato artigiano) la movimentazione di iscrizione e cancellazione IVS. Per quanto riguarda la comunicazioni IVS si invia all'INPS una comunicazione riepilogativa perchè non è possibile utilizzare "PARD" per fornire i dati di tale movimentazione. Da sottolineare che in casi simili di brevi periodi di sovrapposizione contributiva la Regione si è sempre pronunciata a favore del mantenimento dell'iscrizione IVS (si veda ad esempio la Determinazione n. 17226 del 2/12/2015).

D.3) Segnalazione INPS di sovrapposizioni contributive di lunga durata nell'arco dell'anno solare (4 - 5 mesi). Si propone l'adozione del criterio di valutazione generale in base al quale si conferma la qualifica artigiana se la posizione previdenziale "artigiana" nell'arco dell'anno solare risulta confermata per almeno 27 settimane - o di almeno il 51% nel caso di periodi di lavoro infra annuali - mantenere l'iscrizione all'AiA. Si ritiene opportuno rispondere all'INPS con nota che può essere sintetizzata con la frase: <Si conferma l'iscrizione negli elenchi previdenziali artigiani, fatte salve le contribuzioni obbligatorie di natura diversa>.

E) CASI PARTICOLARI DI ISCRIZIONE

E.1) Pratica di iscrizione al R.I. con attività dichiarata dall'impresa "potenzialmente" artigiana (es. muratore, autoriparatore, ecc.) senza richiesta di iscrizione all'AiA (art. 5 comma 1 L. 443/85). Fatte le prime verifiche del caso (ad esempio se ha altre posizioni

quale imprenditore, socio o collaboratore familiare): sospendere la pratica per 10 gg. chiedendo le motivazioni della mancata iscrizione all'AiA. Decorso il termine in mancanza di chiarimenti, oppure con motivazioni non congrue, procedere all'iscrizione d'ufficio all'AiA comminando la sanzione per omessa iscrizione all'AiA.

F) CASI PARTICOLARI DI MODIFICA

F.1) Subentro all'imprenditore deceduto, invalido, interdetto o inabilitato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 443/85 l'impresa può rimanere iscritta all'AiA e annotata nel RI fino ad un massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni (da non confondersi con l'instaurarsi di una comunione ereditaria per la quale i soggetti richiedono l'apertura di altra posizione fiscale). L'intercalare "P" per ogni soggetto indicato dall'art. 5 della L. 443/85, che richieda di conservare l'iscrizione all'Albo con l'indicazione della qualifica di "gerente", con - se vuole iscriversi agli elenchi previdenziali - anche la compilazione del riquadro "AB".

Nel caso di esercizio di attività regolamentate, se il gerente non ha i requisiti previsti dalla legge, occorre la presenza di un responsabile tecnico; la conferma o nomina di nuovo responsabile tecnico non ha conseguenze negative per il mantenimento della qualifica artigiana.

Per tale pratica non sono dovuti diritti e bolli - tranne per le ipotesi di variazione di responsabile tecnico nel qual caso sono dovuti i normali diritti di segreteria con la prevista maggiorazione..

Nota della CRA del 06/08/2010: estensione dell'applicabilità dell'articolo 5 alle società di persone.

Nota della CRA del 26/11/2013 conferma l'applicabilità dell'articolo 5 anche alle società a responsabilità limitata.

F.2) Denuncia di cancellazione di un collaboratore familiare/socio partecipante la cui iscrizione non risulti dalla visura artigiana previdenziale. Fatte le verifiche nell'archivio cartaceo della soppressa CPA per verificare se il dato PARD non è aggiornato/completo. Nel caso in cui la posizione non risulti in archivio cartaceo previdenziale chiedere all'impresa di provvedere all'iscrizione del collaboratore "sconosciuto" e successivamente a questa si provvederà alla successiva cancellazione. Nel caso in cui l'impresa non provveda a fare l'iscrizione si procede al rifiuto della comunicazione di cancellazione IVS in quanto non è possibile cancellare chi non è iscritto. In tal caso si procede alla segnalazione all'INPS del caso di specie.

G) CASI PARTICOLARI DI CANCELLAZIONE

G.1) Con riferimento al punto C2) Se dopo la cancellazione della società dal RI e dall'AiA, dall'ex socio viene chiesto di retrodatare la data di cessazione attività ai soli fini IVS si propone di accettare la modifica "comunica" (solo con Starweb RI o Fedra) per la sola variazione ai fini previdenziali, purché sia allegata documentazione probatoria (come da Direttiva regionale n. 19690 del 19/9/2012), verificando che tale cessazione retroattiva IVS non comporti come conseguenza la perdita dei requisiti artigiani della società da data anteriore a quella inizialmente dichiarata. In tal caso evadere la domanda e adottare il provvedimento di cancellazione d'ufficio retroattiva dell'iscrizione all'AiA della società con sanzione.

G.2) Con riferimento al caso - opposto - indicato al punto D.1) segnalazione da parte di Ente che un soggetto è (generalmente) imprenditore individuale iscritto al RI ed AiA al quale si contesta che in realtà è un dipendente "mascherato", quindi non imprenditore. Attivare la procedura di cancellazione d'ufficio dall'AiA e procedere anche alla richiesta al Giudice del registro della cancellazione d'ufficio ex 2190 o 2191 c.c. a secondo degli elementi forniti dall'Ente segnalante.

G.3.1) viene rilevato che il titolare/socio operante, di impresa che chiede l'iscrizione di una nuova impresa all'AiA mentre ha ancora una posizione artigiana in essere (socio operante, titolare). Sospendere la domanda d'iscrizione chiedendo chiarimenti e la cancellazione della posizione più vecchia. Se l'interessato non provvede in tal senso evadere la domanda d'iscrizione al RI e rifiutare l'iscrizione all'AiA (in tal caso ci si discosta dalla prassi tenuta della Regione che in casi analoghi ha provveduto a cancellare la posizione AiA antecedente Determinazione n. 7327 del 12/06/2015, Determinazione n. 9163 del 09/06/2016)

G.3.2) orientamento diverso dal punto G3.1 nel caso di collaboratore familiare in impresa già iscritta che chieda l'iscrizione come impresa autonoma all'AiA. In tal caso sospendere la pratica chiedendo che si proceda alla cancellazione della posizione IVS. Se l'impresa già iscritta non procede, tenendo conto che il collaboratore familiare non è legittimato a presentare la comunicazione di cancellazione IVS ma lo è solo il parente/affine titolare/socio dell'impresa artigiana, si iscrive l'impresa di recente costituzione (art. 3 comma 3 LR 1/2010) e si procede ad attivare il procedimento di cancellazione d'ufficio della posizione IVS del collaboratore con l'impresa interessata.

Bologna, 16 novembre 2016